

La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale

La necessità di un nuovo paradigma canonico-pastorale dopo l'Evangelii gaudium *

Antonio S. SÁNCHEZ-GIL

SINTESI: A partire dalle indicazioni dell'*Evangelii gaudium*, si propone un nuovo modello canonico-pastorale nei confronti dei fedeli che si trovano in periferia morale o spirituale o, con espressione dell'*Ecclesia de Eucharistia*, in "situazioni di manifesta indisposizione morale". Oltre a proporre l'uso di questa nuova terminologia, onde evitare di fissare l'attenzione quasi esclusivamente sui fedeli divorziati risposati e sulla questione della loro ammissione ai sacramenti, si evidenzia la necessità di modificare l'atteggiamento dei pastori e delle comunità cristiane, affinché vadano incontro al bisogno – che si traduce in un "vero diritto" – di questi fedeli di ricevere una cura pastorale adeguata alle loro circostanze e disposizioni. Una pastorale che non si limiti a segnalare le cose che non possono fare, ma li aiuti, in modo personalizzato e con la necessaria gradualità, a riscoprire la gioia di una vita improntata al Vangelo, a raggiungere le disposizioni necessarie per partecipare ai sacramenti e – confortati dalla grazia di Dio – a diventare, anche loro, discepoli missionari. Si propone, in fine, un modello di accompagnamento ispirato alle "otto tesi" sulla pastorale dei divorziati risposati formulate dal cardinale Ratzinger nel 1998 e alle indicazioni pastorali di Papa Francesco nell'*Evangelii gaudium*.

PAROLE CHIAVE: Cura pastorale, doveri dei pastori, diritti dei fedeli, giustizia pastorale, preparazione ai sacramenti, divorziati risposati.

ABSTRACT: On the basis of the suggestions of *Evangelii gaudium*, we propose a new model canonical and pastoral to the faithful who are in moral or spiritual periphery or, with expression of the *Ecclesia de Eucharistia*, in "situations of manifest lack of proper moral." In addition to proposing the use of this new terminology, so as not to fix attention almost exclusively on the divorced and remarried faithful and the question of their admission to the sacraments, it highlights the need to change the approach of pastors and Christian communities, so that go to meet the need – which results in a "real right" – of these faithful to receive pastoral care appropriate to their circumstances and dispositions. A pastoral approach that does not merely point out the things they can't do, but to help them in a personalized way and with the necessary gradualness, to rediscover the joy of a life guided by the Gospel, to achieve the necessary dispositions to participate in the sacraments and – comforted by the grace of God – to become, they too, missionary disciples. It is proposed, in closing, a model of accompaniment inspired by the "eight thesis" for the pastoral care of divorced and remarried formulated by Cardinal Ratzinger in 1998 and by the pastoral guidelines of Pope Francis in *Evangelii gaudium*.

* Pubblicato in *Ius Ecclesiae* 26, 2014, 555-578.

KEYWORDS: Pastoral Care, Duties of Pastors, Faithful Rights, Pastoral Justice, Preparation for the Sacraments, Divorced and Remarried.

SOMMARIO: 1. Una conversione pastorale verso una Chiesa “in uscita”. – 2. Da una “pastorale del no” a una “pastorale del sì”. – 3. Dai “peccatori pubblici” ai fedeli “in situazioni di manifesta indisposizione morale” o in periferia morale o spirituale. – 4. Dalle cosiddette “soluzioni pastorali” a una pastorale integrale. 5. La proposta di un nuovo paradigma canonico-pastorale. – 5.1. La finalità della pastorale con questi fedeli. – 5.2. L’espressione “situazioni di manifesta indisposizione morale”. – 6. La necessità di un metodo interdisciplinare e di un approccio canonico-pastorale. – 7. Il diritto dei fedeli a una risposta pastorale adeguata alla loro situazione da parte del proprio Vescovo e del proprio parroco con l’apporto di tutta la comunità cristiana. – 8. Suggerimenti per una nuova pastorale dei fedeli in periferia morale o spirituale. – 8.1. Le otto tesi del cardinale Ratzinger sulla pastorale dei divorziati risposati. – 8.2. Le cinque indicazioni dell’*Evangelii gaudium* circa «l’accompagnamento personale dei processi di crescita». – 8.3. I contenuti essenziali della pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale.

Il tema di cui dobbiamo occuparci – la pastorale con i fedeli che notoriamente si trovano in situazioni di vita in aperto contrasto con il Vangelo – è un argomento ampio e complesso, che in questa sede può essere trattato solo in modo sommario ¹. È stato perciò aggiunto un sottotitolo, per indicare la prospettiva di questo intervento, il cui scopo principale è quello di evidenziare la necessità – percepita da tempo, ma diventata più urgente dopo l’*Evangelii gaudium* ² – di un nuovo paradigma canonico-pastorale nei confronti dei fedeli che, per la loro posizione o situazione di vita rimangono ai margini della Chiesa o – con espressione di Papa Francesco – sono in periferia sotto il profilo spirituale e morale.

1. *Una conversione pastorale verso una Chiesa “in uscita”*

Nella sua prima esortazione apostolica, alla quale ha voluto dare un significato programmatico (cfr. EG, 25), il Santo Padre invita tutti i cattolici ad una conversione

¹ L’argomento è oggetto di una tesi di dottorato nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, di cui non vorrei anticipare i risultati, ma solo accennare alcuni aspetti. Il progetto di ricerca, con il titolo *La cura pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale*, è stato affidato nel 2011 al rev. Zelimir Zulievic.

² FRANCESCO, Esort. ap. *Evangelii gaudium*, sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale [EG], 24 novembre 2013, in AAS 105, 2013, 1019-1137.

pastorale e missionaria verso una Chiesa “in uscita”: «Ogni cristiano e ogni comunità – afferma – discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (EG, 20) ³. Parla inoltre di una pastorale in conversione (cfr. EG, 25-33), che deve portare ad una riforma delle strutture pastorali della Chiesa in modo «che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (EG, 27). Una conversione – spiega – che deve riguardare ogni Chiesa particolare, ogni parrocchia e ogni istituzione ecclesiale, anche il papato (cfr. EG, 28-32), e deve avere come criterio guida una pastorale in chiave missionaria, cioè rivolta a coloro che sono più lontani, e che è da ripensare insieme, in modo audace e creativo, contando sulla guida dei Vescovi (cfr. EG, 33).

Nella sua analisi Papa Francesco non si ferma alla riforma delle strutture, chiede anzi una conversione pastorale e missionaria di tutti i fedeli, non solo dei pastori, che sia anche rivolta a tutti. La Chiesa deve trovare il modo di andare incontro, non solo a una o a poche categorie di fedeli in periferia, ma a tutte le molteplici situazioni di allontanamento dalla vita cristiana in cui si trovano molti battezzati, perché «tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi» (EG, 47). Per Papa Francesco si tratta di considerazioni per niente teoriche, ma eminentemente operative: «Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia» (EG, 47).

2. Da una “pastorale del no” a una “pastorale del sì”

³ Tra le periferie che la Chiesa “in uscita” deve raggiungere, occupano il primo posto – come rileva il Papa più volte – i poveri dal punto di vista materiale (cfr. EG, 48; 58; 186-216). In queste pagine non ci occuperemo direttamente delle situazioni di povertà materiale, bensì delle situazioni di povertà morale o spirituale, anche se non di rado la prima porta alla seconda: «la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale», ragione per cui «l’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria» (EG, 200).

Seguendo queste indicazioni bisogna, dunque, ripensare con prudenza e audacia tutta la materia, allo scopo di proporre una nuova pastorale nei confronti dei fedeli in periferia morale. Una pastorale che prenda in considerazione più ciò che si può e si deve fare, e non tanto ciò che non si può o non si deve fare (cfr. EG, 159). Una pastorale formulata “in positivo”, e non “in negativo”. Una pastorale che non abbia come principale e quasi unico paradigma i fedeli divorziati risposati e la questione della loro ammissione alla Comunione eucaristica ⁴, ma prenda in considerazione “tutte” le situazioni dei fedeli che si trovano ai margini della vita cristiana e “tutti” i beni spirituali della Chiesa. Una pastorale propositiva, davvero a tutto campo, che non dovrebbe avere come scopo principale la ricerca di “soluzioni pastorali” per “regolarizzare situazioni irregolari”, né essere ridotta agli aspetti amministrativi o alla mera amministrazione dei sacramenti ⁵, ma dovrebbe andare ben oltre, verso una piena evangelizzazione, che include la proposta alta «del bene e della bellezza che risplendono in una vita fedele al Vangelo» (EG, 168). Una proposta che dovrebbe essere fatta offrendo a questi fedeli percorsi personalizzati, mediante ciò che Papa Francesco chiama «l’accompagnamento personale dei processi di crescita» (cfr. EG, 169-173). In definitiva, una “pastorale del sì”, che, pur avendo all’orizzonte anche la piena pratica sacramentale ⁶, non si riduca ad arrivare “quanto prima” e “ad ogni costo” ad essa, ma abbia come obiettivo quello di aiutare gradualmente i fedeli a crescere in uno stile di vita conforme al Vangelo, accolti da una comunità di fede, accompagnandoli con pazienza e sensibilità, senza emettere condanne né bruciare i tempi, e tenendo sempre conto della loro situazione e delle loro disposizioni.

⁴ Finora l’attenzione si è quasi completamente concentrata sull’accesso di questi fedeli alla Comunione eucaristica e, da qualche tempo, anche alla penitenza, benché la questione si ponga anche nei confronti degli altri sacramenti, dal battesimo all’unzione degli infermi. A proposito del battesimo, cfr. M. DEL POZZO, *La richiesta del battesimo in situazioni contrarie alla dignità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 24, 2012, 589-608. Circa la confermazione, cfr. A.S. SÁNCHEZ-GIL, *La Confermazione in ordine alla vita cristiana: la richiesta della Confermazione per l’Ordine sacro (can. 1033 CIC) e per il Matrimonio (can. 1065 § 1 CIC)*, in AA.VV., *Iniziazione cristiana: confermazione ed Eucaristia*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2009, 71-97.

⁵ Secondo Papa Francesco: «In molte parti c’è un predominio dell’aspetto amministrativo su quello pastorale, come pure una sacramentalizzazione senza altre forme di evangelizzazione» (EG, 63).

⁶ Scopo della pastorale è condurre i fedeli, a poco a poco, ad una piena vita di fede, che normalmente si traduce anche in una piena pratica sacramentale, la quale culmina certamente nella degna ricezione della Comunione eucaristica, ma è necessariamente preceduta dalla partecipazione ai sacramenti di iniziazione (battesimo e confermazione), accompagnata dalla penitenza sacramentale e – per coloro che hanno ricevuto tale vocazione – dal matrimonio e dall’ordine sacro, fino all’unzione degli infermi.

In questo senso è importante rilevare che il “no”, il semplice rifiuto – sia quello della Comunione eucaristica o di altri sacramenti, sia quello di altri modi di partecipare alla vita della Chiesa – perché si è ancora in una situazione di vita in contrasto con il Vangelo, non è, né sarà mai una risposta veramente pastorale. Anche nel caso, ad esempio, in cui una determinata funzione ecclesiale non possa essere assunta, o un sacramento non possa essere degnamente celebrato, perché il fedele non ha l’idoneità richiesta per quella funzione, o non ha le disposizioni richieste per quel sacramento, un vero pastore non può mai limitarsi a “negare, senza aggiungere altro”: semmai dovrà dire al fedele che “in quel momento”, “in quella situazione” e “con quelle disposizioni” non è “ancora” in grado di svolgere tale funzione o di ricevere con frutto tale sacramento, ma potrà senz’altro farlo “più avanti”, una volta superata tale situazione e raggiunte le dovute disposizioni, anche con l’aiuto che lo stesso pastore ha il “dovere di offrire”. A mio avviso, anche se nel linguaggio canonico e pastorale è tradizionale parlare, ad esempio, di “negare” un sacramento, bisognerebbe riconoscere che si tratta di un modo di dire poco felice, che sarebbe opportuno cambiare, non solo nel linguaggio pastorale ma anche in quello canonico: secondo me, i sacramenti non vanno mai “negati, senza aggiungere altro”; ovviamente, se mancano le dovute disposizioni dovranno essere “differiti”, sempre però in modo amabile e gentile: con un “sì, ma non ancora” 7.

In definitiva – con espressioni dell’*Evangelii gaudium* –, si tratta di riflettere su come arrivare a una Chiesa “con le porte aperte”, «la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa» (EG, 47). Per fare questo, ci vogliono certamente audacia e creatività, ma occorre anche prudenza. Bisogna avere discernimento, «mettere da parte l’ansietà» e le precipitazioni, perché – come afferma Francesco – «giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso» (EG, 46).

3. Dai “peccatori pubblici” ai fedeli “in situazioni di manifesta indisposizione morale” o in periferia morale o spirituale

7 Vedi *infra* nota 22.

In questa prospettiva vorrei richiamare l'attenzione sui termini adoperati nel titolo: "La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale". Una formulazione che mi sembra particolarmente adatta per esprimere un nuovo paradigma canonico-pastorale in sostituzione sia delle tradizionali terminologie, più o meno equivalenti, adoperate finora nella normativa canonica e nella prassi pastorale, sia di quelle più recenti, usate nel linguaggio pastorale e nel magistero della Chiesa per indicare le categorie di fedeli che richiedono un trattamento pastorale speciale. Mi riferisco, soprattutto, alle tradizionali categorie dei "peccatori pubblici o notori", a proposito dei quali la normativa canonica solo considera divieti e proibizioni, nonché alle più recenti dei "fedeli divorziati risposati o in situazioni familiari irregolari".

Ritengo, infatti, che l'adozione di una nuova terminologia sia non solo opportuna ma anche necessaria se si vuole giungere a un profondo cambiamento di prospettiva nella pastorale dei fedeli che notoriamente conducono uno stile di vita non conforme al Vangelo.

4. Dalle cosiddette "soluzioni pastorali" a una pastorale integrale

Certamente non basta cambiare la terminologia. Secondo me, bisogna anche superare una certa tendenza a ridurre la pastorale della Chiesa nei confronti di questi fedeli alla ricerca di "soluzioni o procedure pastorali" che consentano di ricevere la Comunione eucaristica – e, più recentemente, anche la penitenza sacramentale –, ma senza andare oltre ⁸, senza andare, cioè, verso una pastorale degna di questo nome,

⁸ Com'è noto, le "soluzioni pastorali" proposte per ammettere alla Comunione eucaristica i fedeli divorziati risposati o in altre situazioni familiari irregolari – mantenendo la convivenza *more uxorio* senza essere legittimamente sposati –, oltre ad essere incompatibili sia con la valutazione che la dottrina morale della Chiesa da del divorzio e del nuovo vincolo civile (cfr. CCE, 2384) o della cosiddetta "libera unione" (cfr. CCE, 2390), sia con le conseguenze di queste situazioni sull'ammissione ai sacramenti (cfr. CCE, 1650), non affrontano la radice del problema, né offrono un adeguato percorso di crescita (cfr. CCE, 1651; GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Familiaris consortio*, circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi [FC], 22 novembre 1981, n. 84 in AAS 74, 1982, 81-191). Come si diceva prima, la pastorale della Chiesa non può avere come scopo principale "regolarizzare situazioni irregolari" o "amministrare sacramenti", ma guidare le persone verso la santità. Per quanto riguarda poi la loro partecipazione fruttuosa ai sacramenti, il magistero pontificio ha segnalato come condizione che, se non possono separarsi per seri motivi, assumano l'impegno di vivere in continenza ed evitino lo scandalo (cfr. FC, 84; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla XIII Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia*, 24 gennaio 1997, in

che sia davvero integrale e abbia come punto di riferimento non tanto i sacramenti quanto la santità, e si rivolga non solo ai divorziati risposati o ai fedeli in situazioni familiari irregolari ma a tutti i fedeli “in periferia morale”.

In effetti, anche se non è mia intenzione occuparmi di questa specifica questione, non si può non accennare, in questo contesto, alle proposte del cardinale Walter Kasper nella sua relazione davanti ai cardinali riuniti in Concistoro Straordinario, nei giorni 20-21 marzo 2014, per riflettere sulla famiglia, in preparazione del Sinodo dei Vescovi⁹. Secondo il desiderio manifestato dal Papa, il lavoro sinodale, sviluppato in varie tappe, dovrebbe avere lo scopo di «approfondire la teologia della famiglia e la pastorale che dobbiamo attuare nelle condizioni attuali» e di «mettere in evidenza il luminoso piano di Dio sulla famiglia e aiutare i coniugi a viverlo con gioia nella loro esistenza, accompagnandoli in tante difficoltà, con una pastorale intelligente,

Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX/1, 1997, 145-149; BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsinodale *Sacramentum Caritatis*, sull'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, 22 febbraio 2007, n. 29, in AAS 99, 2007, 105-180).

⁹ Tra le varie proposte, ha destato maggiore attenzione quella in cui, a modo di domanda, prospetta una serie di condizioni – diverse da quelle indicate dal magistero – per l'ammissione ai sacramenti dei fedeli divorziati risposati, non come “soluzione generale” ma solo per coloro che “fossero sinceramente interessati ai sacramenti”: «Un fedele divorziato: se si pente del suo fallimento nel primo matrimonio, se ha chiarito gli obblighi del primo matrimonio, se è definitivamente escluso che torni indietro, se non può abbandonare senza altre colpe gli impegni assunti con il nuovo matrimonio civile, se però si sforza di vivere al meglio delle sue possibilità il secondo matrimonio a partire dalla fede e di educare i propri figli nella fede, se ha desiderio dei sacramenti quale fonte di forza nella sua situazione, dobbiamo o possiamo negargli, dopo un tempo di nuovo orientamento (*metanoia*), il sacramento della penitenza e poi della comunione?» (in *Il Foglio Quotidiano*, 1 marzo 2014, Vaticano Esclusivo III). Come è noto, diversi cardinali e altri studiosi hanno avanzato osservazioni critiche a questa proposta sotto i profili teologici, canonici, storici e pastorali: cfr., ad esempio, AA.Vv., *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e Comunione nella Chiesa Cattolica*, a cura di R. Dodaro, Siena 2014 (con un intervento, già pubblicato in precedenza, del cardinale Gerhard Müller, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF], *Indissolubilità del matrimonio e dibattito sui divorziati risposati e i sacramenti*, in *L'Osservatore Romano*, 23 ottobre 2013, 4-5, e altri contributi, pubblicati successivamente in vari luoghi, dei cardinali Walter Brandmüller, Carlo Caffarra, Velasio De Paolis C.S. e Raymond Leo Burke, dell'arcivescovo Cyrill Vasil', SJ, e dei professori Paul Mankowski, SJ, e John M. Rist); AA.Vv., *Recent Proposals for the Pastoral Care of the Divorced and Remarried: A Theological Assessment*, in *Nova et Vetera*, English Edition, 12, 2014, 601-630 (elaborato da otto professori di vari atenei nordamericani e disponibile in varie lingue in nvjournal.net); J.J. PÉREZ-SOBA–S.M. KAMPOWSKI, *Il Vangelo della famiglia nel dibattito sinodale. Oltre la proposta del cardinal Kasper*, Siena 2014 (con introduzione del cardinale George Pell); e il numero monografico, *Marriage: Theological and Pastoral Considerations*, dell'edizione inglese della rivista *Communio* 41, Summer 2014 (con contributi, alcuni di essi già pubblicati in altri luoghi, dei cardinali Angelo Scola e Marc Ouellet, dei professori José Granados, DCJM, Antonio López, FSCB, e Henry Crouzel, SJ, e di altri cinque studiosi, disponibili in www.communio-icr.com).

coraggiosa e piena d'amore» 10. Un obiettivo complesso e di ampio respiro, formulato – come si vede – “in positivo”, in linea con il vasto tema di cui il Sinodo dovrà occuparsi 11, che si rischierebbe di disattendere se i lavori sinodali si riducessero, nella pratica o nelle aspettative dei fedeli, ad un semplice riesame della questione dell'ammissione dei fedeli divorziati risposati ai sacramenti 12.

Anche per evitare questo rischio, ma soprattutto per seguire l'impulso pastorale dell'*Evangelii gaudium*, che è molto più ampio di quello dello stesso Sinodo e non può certo essere ridotto a questa concreta problematica – nemmeno alla pur ampia pastorale familiare – ritengo necessario e urgente un ripensamento radicale della questione, che permetta di allargare lo sguardo verso tutte le svariate situazioni difficili in cui possono trovarsi i fedeli e che prenda in considerazione tutte le dimensioni della pastorale della Chiesa. In questo senso, penso che sia possibile rilevare una certa mancanza da parte dei pastori, che forse non si sono impegnati finora abbastanza nel venire incontro ai fedeli più lontani dalla vita cristiana, limitandosi perlopiù a dare delle indicazioni di carattere prevalentemente negativo, quasi sempre nei riguardi delle

10 FRANCESCO, *Parole al Concistoro Straordinario di Cardinali*, 20 febbraio 2014, in *L'Osservatore Romano*, 21 febbraio 2014, 8.

11 Cfr. i tre documenti emanati finora dalla Segreteria Generale del Sinodo di Vescovi: III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Documento preparatorio*, Città del Vaticano 2013; IDEM, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Instrumentum laboris*, Città del Vaticano 2014; XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Lineamenta*, Città del Vaticano 2014.

12 Come sembra prospettare esplicitamente lo stesso cardinale: «Riguardo alla nostra questione ci sono grandi aspettative nella Chiesa. Senza dubbio non possiamo rispondere a tutte le attese. Ma se ripetessimo soltanto le risposte che presumibilmente sono state già da sempre date, ciò porterebbe a una pessima delusione. Quali testimoni della speranza non possiamo lasciarci guidare da un'ermeneutica della paura. Sono necessari coraggio e soprattutto franchezza (*parrësia*) biblica. Se non lo vogliamo, piuttosto allora non dovremmo tenere alcun sinodo sul nostro tema, perché in tal caso la situazione successiva sarebbe peggiore della precedente» (W. KASPER, *Misericordia e verità per i divorziati risposati*, in *L'Osservatore Romano*, 12 marzo 2014, 5). Come è noto, aspettative in questa direzione sono state sollevate con frequenza negli ultimi vent'anni, in particolare da quando lo stesso Walter Kasper, allora Vescovo di Rottenburg-Stuttgart, insieme a Oskar Saier, Arcivescovo di Freiburg im Brisgau (†2008) e Karl Lehman, Vescovo di Mainz, pubblicarono una loro proposta, non dissimile nella sostanza a quella attuale (cfr. DIE BISCHÖFE DER OBERRHEINISCHEN KIRCHENPROVINZ, *Zur seelsorglichen Begleitung von Menschen aus zerbrochenen Ehen, Geschiedenen und Wiederverheirateten Geschiedenen. 1. Einführung. 2. Hirtenwort. 3. Grundsätze*, 10 luglio 1993 (versione italiana in *Il Regno-documenti* 38, 1993, 613-622). Altrettanto nota è la risposta della Santa Sede in cui si ribadiva e si illustrava la dottrina e la prassi della Chiesa in materia (cfr. CDF, Lett. *Annus Internationalis Familiae*, circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati [AIF], 14 settembre 1994, nn. 4-6, in AAS 86, 1994, 974-979).

categorie accennate **13**, o di poche altre **14**, e senza offrire in modo efficace linee di risposta pastorale articolate e positive; vale a dire, senza offrire a tutti i fedeli che si trovano in periferia morale una pastorale integrale davvero degna di questo nome **15**.

13 A livello locale, e in parte anche a livello universale – con l’eccezione dell’intervento della CDF appena citato e di un breve documento del Pontificio Consiglio per la Famiglia (cfr. *Raccomandazioni circa la pastorale dei divorziati risposati*, 25 gennaio 1997, in *L’Osservatore Romano*, 26 febbraio 1997, 4) – le indicazioni dei pastori si sono limitate, o almeno così sono state percepite dai fedeli, a ribadire la non ammissione alla Comunione eucaristica di coloro che sono in tali situazioni.

14 Ad esempio nei confronti dei politici cattolici che sostengono e votano leggi favorevoli all’aborto o l’eutanasia, oggetto di una Lettera del cardinale Ratzinger al cardinale McCarrick, Presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti di America, del giugno 2004. In essa, l’allora Prefetto della CDF ricorda i principi generali circa la dignità per ricevere la Santa Comunione e dichiara: «Riguardo al peccato grave dell’aborto o dell’eutanasia, quando la formale cooperazione di una persona diventa manifesta (da intendersi, nel caso di un politico cattolico, il suo far sistematica campagna e il votare per leggi permissive sull’aborto e l’eutanasia), il suo pastore dovrebbe incontrarlo, istruirlo sull’insegnamento della Chiesa, informarlo che non si deve presentare per la Santa Comunione fino a che non avrà posto termine all’oggettiva situazione di peccato, e avvertirlo che altrimenti gli sarà negata l’Eucaristia» (n. 5).

15 Una delle poche eccezioni di un tentativo organico in questa direzione – ma solo in riferimento ai fedeli divorziati risposati – è costituito dal “Sussidio per i Pastori”, preparato per incarico di san Giovanni Paolo II dalla CDF, *Sulla pastorale dei fedeli divorziati. Documenti, commenti e studi*, Città del Vaticano 1998. Nella lunga *Introduzione* dell’allora cardinale Ratzinger si trova, in concreto nella parte II, una sintesi della dottrina della Chiesa sul modo d’impostare, anche in termini positivi, la pastorale nei confronti di questi fedeli (cfr. *ibidem*, 7-29), sulla quale poi ritorneremo. Purtroppo la diffusione di questo volume è stata finora piuttosto ridotta. Si pensi, ad esempio, che la versione in inglese è stata pubblicata solo nel 2012 e in tedesco nel settembre 2014. Va comunque rilevato che la parte III dell’*Introduzione* del cardinale Ratzinger è stata pubblicata nel 2011 con il titolo *La pastorale del matrimonio deve fondarsi sulla verità*, con l’aggiunta di tre note (in *L’Osservatore Romano*, 30 novembre 2011, 4-5; disponibile anche in francese, inglese, portoghese, spagnolo e tedesco sul sito www.osservatoreromano.va). Più recentemente, ma sempre a proposito dei fedeli divorziati risposati, l’attuale Prefetto della CDF si è riferito alla necessità di una pastorale integrale – o “globale”, secondo la sua espressione – di questi fedeli: «Il percorso indicato dalla Chiesa per le persone direttamente interessate non è semplice, ma queste devono sapere e sentire che la Chiesa accompagna il loro cammino come una comunità di guarigione e di salvezza. [...] La cura per i divorziati risposati non dovrebbe certamente ridursi alla questione della ricezione dell’eucaristia. Si tratta di una pastorale globale che cerca di soddisfare il più possibile le esigenze delle diverse situazioni. È importante ricordare, in proposito, che oltre alla comunione sacramentale ci sono altri modi di entrare in comunione con Dio. [...] Come rimarcano costantemente i recenti documenti del Magistero, i pastori e le comunità cristiane sono chiamati ad accogliere con apertura e cordialità le persone che vivono in situazioni irregolari, per essere loro accanto con empatia, con l’aiuto fattivo e per far loro sentire l’amore del Buon Pastore» (G. MÜLLER, *Indissolubilità del matrimonio...*, cit., 5).

5. *La proposta di un nuovo paradigma canonico-pastorale*

Anche se la proposizione “pastorale dei fedeli che si trovano in situazioni di manifesta indisposizione morale” – qui suggerita per esprimere un nuovo paradigma canonico-pastorale – è di per sé ben comprensibile, sembra utile una breve descrizione della finalità della pastorale con questi fedeli e del significato della locuzione “situazioni di manifesta indisposizione morale”.

5.1. *La finalità della pastorale con questi fedeli*

Per quanto riguarda la finalità della pastorale con questi fedeli, in teoria non ci dovrebbe essere bisogno di molte spiegazioni. Tuttavia, essendo consapevole che il termine “pastorale” ha acquisito negli ultimi decenni contorni molto ampi e spesso indefiniti ¹⁶, forse conviene precisare che, nel presente contesto, per “pastorale” si intende l’insieme di attività, opere e comportamenti – di vario genere ma tutti espressione del triplice *munus pastorale* affidato da Cristo alla Chiesa – che i sacri pastori e, in quanto collabora con loro, tutta la comunità cristiana, possono e devono compiere, affinché gli uomini ricevano la Buona Novella e, facendo uso della loro libertà, seguano Cristo, ricevano abbondantemente i beni spirituali della Chiesa – soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti, a cui i fedeli hanno diritto (cfr. LG, 37; can. 213 CIC) – e possano raggiungere la salvezza. In questo senso, la pastorale nei confronti di questi fedeli deve avere come scopo aiutarli a raggiungere la salvezza, cioè la “vera felicità” e la “vera liberazione”, non una felicità o una libertà “senza aggettivi”, ma la salvezza delle loro anime, la *salus animarum*. Questa è la meta della fede ¹⁷, ed è anche la finalità della missione affidata da Cristo, Buon Pastore, a tutta la

¹⁶ Com’è stato detto, «assistiamo oggi a una frequenza nell’uso della parola “pastorale” ignota al linguaggio ecclesiale delle epoche precedenti. [...] Càpita però che l’uso reiterato dei vocaboli a proposito di un argomento si accompagni all’indebolimento della sua comprensione effettiva e sia occasione di qualche confusione» (G. BIFFI, *Pecore e pastori. Riflessioni sul gregge di Cristo*, Siena 2008, 5).

¹⁷ Così afferma la prima lettera di san Pietro: «*finem fidei vestrae salutem animarum*» (1,9), adoperando per la prima e unica volta nella Sacra Scrittura l’espressione “*salus animarum*”, che è considerata uno dei principi ispiratori dell’ordinamento canonico (cfr. J. HERRANZ, *Giustizia e pastoraltà nella missione della Chiesa*, Milano 2011, 185-206) e può essere ritenuta il fine ultimo dell’azione pastorale.

Chiesa: in primo luogo ai sacri pastori e, in collaborazione con essi, a tutta la comunità cristiana (cfr. LG, 30; EG, 111-114) ¹⁸.

Forse una delle migliori spiegazioni di che cosa si deve intendere per “pastorale” si trova nei cann. 528-529, in cui vengono definite, con un linguaggio “canonico-pastorale” le varie dimensioni della funzione di *cura animarum* affidata al parroco ¹⁹. Si tratta, in sostanza, di un insieme di attività che abbracciano tutte le circostanze e situazioni del cristiano e vanno ampiamente oltre la semplice amministrazione dei sacramenti ²⁰.

5.2. L'espressione “situazioni di manifesta indisposizione morale”

Con l'espressione “situazioni di manifesta indisposizione morale” si vogliono indicare tutti gli stati di vita in cui i membri del popolo di Dio (laici normalmente, ma senza escludere religiosi e ministri sacri) possono trovarsi per il fatto di aver adottato in modo notorio una posizione stabile o di condurre pubblicamente un modo di vita in aperto contrasto con il Vangelo; fedeli, cioè, che hanno «un comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente contrario alla norma morale» ²¹. Si tratta,

¹⁸ Come sintetizza il sommario marginale di Paolo Manuzio al n. 10 del *Praefatio* del *Catechismo Romano*: «*Curae pastoralis finis est cognitio Iesu Christi, eiusque mandata observare, quorum plenitudo charitas*» (*Catechismus Romanus seu Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos Pii Quinti Pont. Max. iussu editus*, edizione critica diretta da P. Rodriguez, Città del Vaticano 1989, 9-10). Cfr. CCE, 25, che riprende il “principio pastorale” enunciato dal n. 10 del *Catechismo Romano*: «Tutta la sostanza della dottrina e dell'insegnamento deve essere orientata alla carità che non avrà mai fine».

¹⁹ Concretamente il *munus docendi* (cfr. can 528 § 1 CIC), il *munus sanctificandi* (cfr. can. 528 § 2 CIC) e il *munus regendi* del parroco (cfr. can. 529 CIC). Cfr. A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Comento ai cann. 528-529*, in A. MARZOJA-J. MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (edd.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/2, Pamplona ³2002, 1264-1267.

²⁰ Per questo motivo è preferibile parlare semplicemente di “pastorale” e non di “pastorale sacramentale o pre-sacramentale”, che è solo un aspetto – seppure importante – della pastorale con i fedeli in periferia morale.

²¹ È importante tener presente che tanto l'espressione «situazione di manifesta indisposizione morale», come la spiegazione del suo significato di «comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente contrario alla norma morale», sono locuzioni testuali adoperate da san Giovanni Paolo II a proposito della necessità dello “stato di grazia” per ricevere con frutto l'Eucaristia e del modo di agire dei pastori in situazioni di pubblico contrasto con la morale cristiana: «Il giudizio sullo stato di grazia, ovviamente, spetta soltanto all'interessato, trattandosi di una valutazione di coscienza. Nei casi però di un *comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente contrario alla norma morale*, la Chiesa, nella sua cura pastorale del buon ordine

come si vede, di una formulazione molto generale, in pratica onnicomprensiva, che ha un triplice vantaggio: *a)* scongiurare le difficoltà di vario genere provocate dalle formule adoperate finora nelle norme canoniche e nel linguaggio ecclesiale per descrivere queste situazioni; *b)* evitare di cadere in un'indebita casistica, che obbligherebbe a compilare spiacevoli elenchi di situazioni contrarie alla morale, che sarebbe poi necessario aggiornare regolarmente; *c)* esprimere in modo chiaro, e al contempo rispettoso, situazioni in cui oggettivamente manca l'idoneità per svolgere determinate funzioni ecclesiali o mancano le disposizioni richieste per partecipare con frutto ai beni spirituali della Chiesa ²².

Tra le espressioni adottate finora per descrivere queste situazioni, vanno ricordate, nel Codice del 1917, le seguenti: "infami di diritto o di fatto" ²³, "pubblicamente

comunitario e per il rispetto del Sacramento [dell'Eucaristia], non può non sentirsi chiamata in causa. A questa *situazione di manifesta indisposizione morale* fa riferimento la norma del Codice di Diritto Canonico sulla non ammissione alla comunione eucaristica di quanti "ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto" (can. 915 CIC; cfr. can. 712 CCEO)» (Lett. enc. *Ecclesia de Eucharistia*, sull'Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa, 17 aprile 2003, n. 37, in AAS 95, 2003, 433-475). Il corsivo è mio. Questa affermazione costituisce inoltre una interpretazione autentica (fatta dallo stesso legislatore) della formula – secondo me, poco felice – adoperata dal can. 915 CIC, che – come è noto – era stata oggetto di interpretazioni che rendevano inapplicabile nella pratica l'intera norma. Con questa nuova formulazione vengono in qualche modo integrati e superati i chiarimenti emanati in precedenza dalla Santa Sede (cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione circa l'ammissibilità alla santa Comunione dei divorziati risposati*, 24 giugno 2000, in *L'Osservatore Romano*, 7 luglio 2000, 1).

²² *De internis Ecclesia non iudicat*, ma i pastori devono prudentemente verificare nel modo più opportuno le disposizioni richieste ed aiutare i fedeli a raggiungerle: cfr., anzitutto, i due paragrafi del can. 843 CIC, ma anche i cann. 844 §§ 3-4; 889 § 2; 914; 962 § 1; 980; 987; 992; 1002 CIC. Si tratta in definitiva di un'espressione derivata dalla tradizionale locuzione "*rite dispositi*", con cui si fa riferimento nella prassi canonica e pastorale alle disposizioni necessarie per ricevere con frutto i sacramenti. Ovviamente l'esigenza di essere *rite dispositus* per accedere ai sacramenti non è una imposizione canonica o pastorale, ma fa parte della loro struttura intrinseca (cfr. CCE, 1128 e 1131; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, Roma 2014, 122-127). In ogni caso, come si diceva prima, è importante affermare che, se nel soggetto mancano le disposizioni richieste, i sacramenti non vanno mai semplicemente "negati, senza aggiungere altro"; semmai vanno "differiti". In questo senso, ritengo che l'indicazione del can. 868 § 1, 2^o CIC sul differimento del battesimo dei bambini quando la speranza della loro educazione nella religione cattolica manca del tutto, andrebbe applicata *mutatis mutandis* al resto dei sacramenti e agli altri beni spirituali della Chiesa.

²³ Cfr. cann. 2293-2295 CIC 17. L'infamia di diritto o di fatto erano pene vendicative in cui incorreva chi aveva perso la buona fama. È utile comunque ricordare che tali categorie hanno la loro origine nel diritto romano e che la formulazione latina non ha il forte connotato spregiativo che il termine "infame" ha acquisito nelle lingue moderne.

indegni”²⁴, e “peccatori pubblici o manifesti”²⁵. Nella vigente legislazione canonica latina e orientale sono adoperate le seguenti: “peccatori manifesti”²⁶, “coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto”²⁷, e “pubblicamente indegni”²⁸; anche se nel linguaggio pastorale – fortunatamente – sono usate sempre di meno. Sono invece frequenti le espressioni “fedeli divorziati risposati”, “fedeli sposati solo civilmente”, “coppie di fatto” e, più in generale, “fedeli in situazioni familiari irregolari”.

Per quanto riguarda la casistica che l’espressione di cui stiamo parlando consente di evitare, solo a modo di esempio e una volta per tutte, si devono considerare incluse, oltre alla appena accennata situazione dei “fedeli divorziati risposati” e alle altre “situazioni familiari irregolari”, tutte le molteplici situazioni che comportano in modo pubblico e notorio una posizione o un comportamento stabile contrario al Vangelo. Ad esempio, aver notoriamente commesso delitti che compromettono l’integrità dei vincoli di comunione (ad esempio, apostati, eretici e scismatici²⁹), oppure altri gravi delitti canonici, senza essere stati pubblicamente riconciliati; essere notoriamente massoni o essersi iscritti pubblicamente ad altre associazioni con ideologie contrarie alla fede; aver promosso pubblicamente leggi o pratiche contrarie alla vita e alla dignità dell’uomo (aborto, eutanasia, fecondazione artificiale, sterilizzazione, ecc.) o alla dottrina cristiana sull’uomo e sulla famiglia (cambiamento di sesso, cosiddetto “matrimonio gay”, adozioni di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, ecc.); appartenere in modo notorio ad organizzazioni terroristiche o ad associazioni criminali di stampo mafioso; essere promotore o titolare di attività gravemente immorali (tratta di persone, vendita di organi, madri in affitto, narcotraffico, prostituzione, pedofilia, pornografia, ecc.); e una lunga serie di attività che non è necessario né opportuno elencare. Forse conviene solo aggiungere la situazione di chi è stato giustamente

²⁴ Cfr. can. 855 § 1 CIC 17.

²⁵ Cfr. cann. 693 § 1; 1066 e 1240 § 1,6° CIC 17.

²⁶ Cfr. can. 1184 § 1,3° CIC.

²⁷ Cfr. cann. 915 e 1007 CIC.

²⁸ Cfr. cann. 712 e 877 CCEO. Agli effetti matrimoniali fino all’anno 2009 si adoperava anche la formula “separati dalla Chiesa cattolica con atto formale”: cfr. cann. 1086, 1117 e 1124 CIC, prima della loro modifica (cfr. BENEDETTO XVI, Lett. ap. in forma di M.P. *Omnium in mentem*, con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico, 26 ottobre 2009, in AAS 102, 2010, 8-10).

²⁹ Tra questi possono essere considerati anche coloro che hanno chiesto formalmente di essere cancellati dal libro dei battesimi.

condannato dallo Stato per delitti di una particolare gravità (terrorismo, pederastia, ecc.) e non ha dato segni di pentimento.

Si tratta, nella pratica, di situazioni di grave “povertà spirituale” o di “periferia morale”, che, tranne i casi stabiliti dalle norme penali della Chiesa, non comportano di per sé una pena canonica, ma sono comunque gravemente contrarie alla sana dottrina morale e non devono né possono essere ignorate dai pastori e dalla comunità cristiana. Al contrario, vanno considerate con la dovuta attenzione, non solo per il bene comune della Chiesa e della società civile, ma anzitutto per il bene dei fedeli che vi si trovano, i quali non solo non sono esclusi dalla Chiesa, ma hanno bisogno di una cura pastorale adeguata alle loro circostanze, che li aiuti a riconciliarsi con Dio e, se liberamente lo vogliono, a riprendere nuovamente, con tutta la gradualità necessaria in ogni caso, una posizione e un modo di vita conforme al Vangelo.

Sotto il profilo terminologico, vale la pena aggiungere che nel linguaggio pastorale appare più opportuno parlare di “fedeli in periferia morale o spirituale”, mentre nel linguaggio canonico sembra preferibile una terminologia più tecnica, come questa, ora proposta, di “fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale”.

6. *La necessità di un metodo interdisciplinare e di un approccio canonico-pastorale*

Ovviamente per sviluppare e rendere operativo questo nuovo paradigma pastorale, non basta una sola disciplina; è necessario un approccio interdisciplinare. Indispensabile è l’apporto della teologia, morale e dogmatica, sia per riconoscere le condotte e i modi di vita che sono in contrasto “grave” con il Vangelo secondo i criteri della sana dottrina morale ³⁰, sia per valutare, con misericordia e verità, le modalità di

³⁰ Rivolgendosi ai parroci di Roma, Papa Francesco ha spiegato che, nel ministero della confessione, bisogna evitare posizioni rigoriste e lassiste e seguire la sana dottrina morale unita alla misericordia: «Che tra i confessori ci siano differenze di stile è normale, ma queste differenze non possono riguardare la sostanza, cioè la sana dottrina morale e la misericordia. Né il lassista né il rigorista rende testimonianza a Gesù Cristo, perché né l’uno né l’altro si fa carico della persona che incontra. Il rigorista si lava le mani: infatti la inchioda alla legge intesa in modo freddo e rigido; il lassista invece si lava le mani: solo apparentemente è misericordioso, ma in realtà non prende sul serio il problema di quella coscienza, minimizzando il peccato. La vera misericordia *si fa carico* della persona, la ascolta attentamente, si accosta con rispetto e con verità alla sua situazione, e la accompagna nel cammino della riconciliazione» (*Discorso ai parroci di Roma*, 6 marzo 2014, in *L’Osservatore Romano*, 7 marzo 2014, 8).

partecipazione alla vita della Chiesa che sono compatibili e adeguate alla situazione di questi fedeli. Rilevante in questo campo è la dottrina sui sacramenti e la dottrina morale della Chiesa sul ruolo della coscienza individuale e sulla funzione dei pastori e dei confessori – con l’opportuno apporto di altri fedeli, in particolare parenti e amici – nella formazione della coscienza di coloro che, trovandosi in queste situazioni pensano di avere – come si suol dire – “la coscienza a posto” e chiedono di esercitare certe funzioni ecclesiali o di ricevere i sacramenti, senza il proposito di modificare la loro situazione ³¹.

Necessario è anche il contributo della teologia pastorale, per definire il tipo di approccio e le misure che i pastori dovranno adoperare per venire incontro a questi fedeli. Tuttavia, affinché queste misure siano conformi sia alla giustizia nel caso concreto, sia alla disciplina ecclesiastica, non può mancare il contributo del diritto canonico. Un contributo che non può consistere esclusivamente nel dare delle “norme” o “regole” di condotta – come potrebbe pensare chi abbia una visione normativista del diritto –, ma deve anzitutto valutare tutti i profili di giustizia, cercando di individuare tanto i diritti e i doveri dei fedeli in periferia morale, quanto i diritti e i doveri dei pastori e dell’insieme della comunità cristiana nei loro confronti. Proprio per questo motivo ho scelto di parlare di un nuovo paradigma “canonico-pastorale”, mettendo consapevolmente assieme due termini che indicano realtà diverse, ma che devono necessariamente andare insieme ³².

³¹ Come è stato detto (vedi *supra* nota 4), anche se solitamente si parla della Comunione eucaristica, il problema è praticamente lo stesso nei confronti degli altri sacramenti. Si pensi al caso di una coppia di omosessuali, promotori della cultura gay, che chiedono di ricevere il battesimo – o la confermazione – insieme al bambino che hanno adottato, senza avere però il proposito di cambiare la loro situazione. Oppure si pensi al caso, paradossale, di un mafioso che volesse diventare membro di un consiglio pastorale o presidente di una confraternita o al caso, per ora ipotetico, di un diacono permanente divorziato risposato che volesse esercitare il proprio ministero.

³² La complementarietà e non opposizione tra pastorale e diritto è stata rilevata in numerose occasioni dagli ultimi Romani Pontefici nei loro discorsi annuali al Tribunale della Rota Romana, soprattutto per quanto riguarda la funzione del diritto nella pastorale familiare, ma si deve manifestare in tutte le attività della Chiesa: «La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell’unità di azione proprie della Chiesa» (FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 24 gennaio 2014, in *L’Osservatore Romano*, 25 gennaio 2014, 8). Cfr. anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in AAS 82, 1990, pp. 872-877, in cui manifesta la dimensione di giustizia inerente a tutta l’azione pastorale e adopera l’espressione “giustizia pastorale” (cfr. *ibidem*, n. 4).

7. Il diritto dei fedeli a una risposta pastorale adeguata alla loro situazione da parte del proprio Vescovo e del proprio parroco con l'apporto di tutta la comunità cristiana

Prima di esaminare gli eventuali contenuti della pastorale con i fedeli in periferia morale conviene aggiungere una considerazione specificamente giuridico-canonica sul loro diritto ad una attenzione pastorale adeguata alla loro situazione. In effetti, è stato prima rilevato che questi fedeli hanno bisogno di una cura pastorale integrale che sia degna di questo nome, che li aiuti – se vogliono – nel cammino della riconciliazione. In realtà, non basta dire che ne hanno bisogno, occorre affermare con forza e pieno convincimento che ne hanno un “vero diritto”. Infatti, anche se questi fedeli si trovano in situazioni che oggettivamente contrastano con la vita cristiana, rimangono membri del popolo di Dio, e conservano pieno diritto a ricevere dai sacri pastori – concretamente e con un titolo pienamente giuridico, dal proprio Vescovo e dal proprio parroco – e, in collaborazione con essi, dal resto della comunità cristiana una risposta pastorale che sia adeguata alla loro situazione e alle loro disposizioni.

Questo “diritto ad una risposta pastorale adeguata alla loro situazione e alle loro disposizioni” comporta concretamente che il pastore e, in collaborazione con esso, il resto della comunità cristiana non possono limitarsi a constatare che la situazione in cui si trova un determinato fedele è incompatibile con il Vangelo e a dichiarare, in modo quasi automatico, che “di conseguenza” *non* può ricevere la Comunione, *non* può partecipare a tali o quali attività, *non* può essere titolare di tali o quali cariche, e *non* può esercitare tali o quali diritti, ecc. Sarebbe una risposta non solo senza “carità pastorale” ma anche senza “giustizia pastorale”. In effetti, per essere davvero giusto e davvero pastorale, il pastore deve dare una risposta che sia adeguata alla situazione e alle disposizioni del fedele, una risposta, cioè, personalizzata e sostanzialmente positiva, attraverso la quale il fedele non si senta giudicato e condannato, bensì accolto, e “di conseguenza” gli venga anche proposto un percorso di accompagnamento pastorale adatto alle sue personali circostanze.

A questo proposito, vale la pena ricordare quanto afferma la vigente normativa canonica – in questo caso si può davvero parlare di normativa “canonico-pastorale” – circa la funzione di cura pastorale del parroco. Concretamente il can. 528 § 1 CIC dichiara:

La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale

«Il parroco è tenuto a fare in modo che la parola di Dio sia integralmente annunciata a coloro che si trovano nella parrocchia; perciò curi che i fedeli laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con l'omelia delle domeniche e delle feste di precetto e con l'istruzione catechetica; favorisca inoltre le attività che promuovono lo spirito evangelico, anche in ordine alla giustizia sociale; abbia cura speciale della formazione cattolica dei fanciulli e dei giovani; *si impegni in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli, perché l'annuncio evangelico giunga anche a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede*».

E il can. 529 § 1 CIC aggiunge:

«Per poter adempiere diligentemente l'ufficio di pastore, *il parroco cerchi di conoscere i fedeli affidati alle sue cure; perciò visiti le famiglie, partecipando alle sollecitudini dei fedeli, soprattutto alle loro angosce e ai loro lutti, confortandoli nel Signore e, se hanno mancato in qualche cosa, correggendoli con prudenza; assista con traboccante carità gli ammalati, soprattutto quelli vicini alla morte, nutrendoli con sollecitudine dei sacramenti e raccomandandone l'anima a Dio; con speciale diligenza sia vicino ai poveri e agli ammalati, agli afflitti, a coloro che sono soli, agli esuli e a tutti coloro che attraversano particolari difficoltà*».

Sono testi che non hanno bisogno di particolari esegesi o commenti, e che indicano il parroco come diretto responsabile della cura pastorale dei fedeli che si trovano in situazione di manifesta indisposizione morale. Appare ovvio che il loro contenuto è pienamente in linea con quanto auspicato dall'*Evangelii gaudium* 33. E sono anche una risposta istituzionale al diritto dei fedeli di ricevere gli aiuti dei pastori, dichiarato dal Concilio e poi codificato nel can. 213 CIC:

«I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti; ad essi quindi manifestino le loro necessità e i loro desideri con quella libertà e fiducia che si addice ai figli di Dio e ai fratelli in Cristo» (LG, 37)³⁴.

Un diritto agli aiuti “abbondanti” dei pastori – in modo speciale del proprio Vescovo e del proprio parroco – che non solo non si perde quando i fedeli sono nel bisogno materiale e spirituale, ma deve essere corrisposto con ancora maggiore dedizione e

³³ In effetti, non mancano in essa riferimenti espliciti alla responsabilità del Vescovo e del parroco e al ruolo della Chiesa particolare e della parrocchia: cfr. EG, 28-33; 38; 63; 81; 107; 145; 167; 175; 238.

³⁴ Va notato che il termine “abbondantemente”, adoperato dal Concilio nel dichiarare questo diritto, è purtroppo assente nel testo del can. 213 CIC: «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti».

intensità. Più concretamente, per quanto riguarda in modo specifico i sacramenti, è bene ricordare non solo il dovere dei ministri sacri di amministrarli a coloro che sono ben disposti, ma anche il dovere dei pastori d'anime e degli altri fedeli di curare che coloro che li chiedono siano preparati a riceverli nel modo più opportuno per ciascuno, come stabilisce il can. 843 CIC. Un canone di cui, solitamente, viene citato solo il primo dovere (cfr. § 1), mentre il secondo (cfr. § 2) rimane quasi sempre in ombra, nonostante entrambi i doveri siano strettamente connessi:

«§ 1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, *siano ben disposti* e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.

§ 2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il *dovere di curare che coloro che chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica*, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità».

8. *Suggerimenti per una nuova pastorale dei fedeli in periferia morale o spirituale*

Affermato il diritto dei fedeli in periferia morale o spirituale ad una cura pastorale adeguata alle loro personali circostanze ed affermato anche il correlativo dovere dei pastori – specialmente del proprio Vescovo e del proprio parroco, con l'apporto degli altri fedeli – di adempiere la missione pastorale della Chiesa nei confronti di coloro che sono nel territorio della diocesi e della parrocchia, possiamo esaminare più in dettaglio i contenuti essenziali della cura pastorale dei fedeli in situazione di manifesta indisposizione morale.

8.1. *Le otto tesi del cardinale Ratzinger sulla pastorale dei divorziati risposati*

A questo fine ritengo utile prendere come punto riferimento, ma riformulandola in un modo più "canonico e pastorale", la dottrina ecclesiale sul modo di impostare la pastorale con i fedeli divorziati risposati, sintetizzata in "otto tesi" dal cardinale Ratzinger, allora Prefetto della CDF, nella parte II dell'*Introduzione* al volume *Sulla*

pastorale dei divorziati risposati, a cui ci siamo riferiti in precedenza ³⁵. Ecco la formulazione delle otto tesi:

«1^a. I fedeli divorziati risposati si trovano in una situazione che contraddice oggettivamente l'indissolubilità del matrimonio.

2^a. I fedeli divorziati risposati rimangono membri del Popolo di Dio e devono sperimentare l'amore di Cristo e la vicinanza materna della Chiesa.

3^a. Come battezzati i fedeli divorziati risposati sono chiamati a partecipare attivamente alla vita della Chiesa, nella misura in cui questo è compatibile con la loro situazione oggettiva.

4^a. A motivo della loro situazione obiettiva i fedeli divorziati risposati non possono essere ammessi alla sacra comunione e neppure accedere di propria iniziativa alla mensa del Signore.

5^a. A motivo della loro situazione obiettiva i fedeli divorziati risposati non possono "esercitare certe responsabilità ecclesiali" (CCE, 1650).

6^a. Se i fedeli divorziati risposati si separano ovvero vivono come fratello e sorella, possono essere ammessi ai Sacramenti.

7^a. I fedeli divorziati risposati, che sono convinti soggettivamente della invalidità del loro matrimonio precedente, devono regolare la loro situazione in foro esterno.

8^a. I fedeli divorziati risposati non possono mai perdere la speranza di raggiungere la salvezza» ³⁶.

Anche se questa sintesi presenta due limiti, almeno per quanto riguarda la nostra proposta – quello di riferirsi solo ai fedeli divorziati e quello di avere uno scopo prevalentemente dottrinale, indirizzato cioè a dare indicazioni chiare su questioni dottrinali controverse –, non manca di sensibilità pastorale e ha il pregio di contenere non solo indicazioni "negative", ma anche una serie di indicazioni "positive", utili per guidare i pastori e le comunità cristiane in questa difficile materia. Non dimentichiamo, infatti, che questo volume – afferma nella *Presentazione* l'Arcivescovo Bertone, allora Segretario della CDF – fu pensato appunto come:

«un *Sussidio per i Pastori*, chiesto espressamente dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II per offrire ai Vescovi e ai Sacerdoti un aiuto nella difficile questione dell'accompagnamento pastorale dei fedeli divorziati risposati» ³⁷.

³⁵ Vedi *supra* nota 15.

³⁶ CDF, *Sulla pastorale dei fedeli divorziati...*, cit., 11-20. Sebbene la concreta formulazione delle otto tesi sia da attribuire al cardinale Ratzinger, il contenuto rispecchia la dottrina del Magistero, esposta principalmente in CCE e CIC, FC e AIF (vedi *supra* note 8 e 12).

³⁷ CDF, *Sulla pastorale dei fedeli divorziati...*, cit., 5.

D'altra parte, lo stesso cardinale Ratzinger afferma che quanto si dice a proposito dei fedeli divorziati si dovrebbe dire anche nei confronti di molte altre situazioni:

«In realtà – e questo oggi è praticamente dimenticato nella Chiesa – esistono anche molte altre situazioni, che si oppongono ad una degna e fruttuosa recezione della comunione. Nella predicazione e nella catechesi ciò dovrebbe essere richiamato molto di più e più chiaramente. Allora anche i fedeli divorziati risposati potrebbero comprendere più facilmente la loro situazione» **38**.

Un'affermazione ancora pienamente valida, dopo sedici anni, che ha guidato il mio lavoro di docenza su questa problematica ed è anche alla base delle presenti riflessioni.

8.2. *Le cinque indicazioni dell'Evangelii gaudium circa «l'accompagnamento personale dei processi di crescita»*

Insieme alle indicazioni dell'allora cardinale Ratzinger, ritengo anche particolarmente utili, per una adeguata impostazione della pastorale con i fedeli in periferia morale, le indicazioni di Papa Francesco nell'*Evangelii gaudium* circa «l'accompagnamento personale dei processi di crescita» (cfr. nn. 169-173). Sono cinque paragrafi in cui si condensa l'esperienza pastorale della Chiesa nei confronti delle persone che si sono allontanate dalla vita cristiana, espressa ora dal Magistero pontificio in un modo nuovo e positivo, come una vera esigenza per la nostra epoca. Queste cinque indicazioni possono essere sintetizzati così:

1^a. Bisogna favorire con questi fedeli un incontro personale, caratterizzato dal rispetto, dalla delicatezza e dalla sensibilità pastorale, con sacerdoti, religiosi e laici che siano iniziati all'«arte dell'accompagnamento» (cfr. EG, 169).

2^a. Bisogna condurre questi fedeli sempre più verso Dio, fonte della vera libertà, in «un pellegrinaggio con Cristo verso il Padre» (cfr. EG, 170).

3^a. È necessario coltivare «la prudenza, la capacità di comprensione, l'arte di aspettare, la docilità allo Spirito Santo», «l'arte di ascoltare», per risvegliare, passo dopo passo, «il desiderio dell'ideale cristiano, l'ansia di rispondere pienamente all'amore di Dio e l'anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita», sempre «con una immensa pazienza» (cfr. EG, 171).

38 *Ibidem*, 16. Il commento riguarda la 4^a tesi, ma si può applicare *mutatis mutandis* al resto.

4^a. Riconoscendo che «la situazione di ogni soggetto davanti a Dio e alla sua vita di grazia è un mistero che nessuno può conoscere pienamente dall'esterno», si deve osservare che «il Vangelo ci propone di correggere e aiutare a crescere una persona a partire dal riconoscimento della malvagità oggettiva delle sue azioni, ma senza emettere giudizi sulla sua responsabilità e colpevolezza». Bisogna comunque «invitare sempre a volersi curare, a rialzarsi», cercando di «risvegliare in loro la fiducia, l'apertura e la disposizione a crescere» (cfr. EG, 172).

5^a. Bisogna accompagnare le persone, non verso l'intimismo o «la autorealizzazione isolata», bensì verso la missione evangelizzatrice (cfr. EG, 173).

8.3. *I contenuti essenziali della pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale*

Seguendo come traccia le otto tesi del cardinale Ratzinger e le cinque indicazioni pastorali di Papa Francesco, cercherò ora di mettere in evidenza quelli che possono essere considerati i contenuti essenziali della pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale. Si tratta, in sostanza, di una serie di suggerimenti o indicazioni di natura canonico-pastorale che possano guidare un percorso graduale di accompagnamento di questi fedeli e dar luogo ad una nuova prassi pastorale nei loro confronti. Nuova, ovviamente, nel senso di “rinnovata”: come si vedrà subito non sono proposte rivoluzionarie, bensì suggerimenti che cercano di rispondere, con audacia e prudenza, all'invito di Papa Francesco a trovare “nuove strade” e “metodi creativi” (cfr. EG, 11), in linea comunque con la tradizione ecclesiale e fondati sulla misericordia e sulla sana dottrina morale. Va anche detto che, a differenza delle otto tesi del cardinale Ratzinger, lo scopo di questi suggerimenti è prevalentemente pratico e non propriamente dottrinale, anche se, ovviamente, la pastorale si fonda sulla dottrina ³⁹.

Come contenuti essenziali di questo “percorso di accompagnamento dei fedeli in periferia morale” possono essere indicati i seguenti punti:

³⁹ A proposito del binomio “dottrina-pastorale” (parallelo al binomio “pastorale-diritto”, accennato in precedenza), conviene osservare che sebbene siano cose diverse, sono intimamente collegate. Non è possibile pensare a una pastorale senza dottrina, né al contrario. Di fatti, la dottrina della Chiesa ha un'intrinseca dimensione pastorale ed è anche *condicio sine qua non* di una prassi pastorale veramente ecclesiale. Solo una buona evangelizzazione è in grado di generare comunità cristiane in cui i fedeli siano ben guidati dai pastori verso la salvezza portata da Cristo. Non dimentichiamo che l'obiettivo principale dell'*Evangelii gaudium* è invitare tutti i cristiani a una “nuova tappa evangelizzatrice”, che deve esprimersi in un “annuncio rinnovato” (cfr. EG, 1 e 11), in evidente continuità con la chiamata dei suoi predecessori, da san Giovanni XXIII a Benedetto XVI, ad una nuova evangelizzazione. Ebbene, mi sembra ovvio che un “annuncio rinnovato” non può non essere preceduto, accompagnato e seguito da una “pastorale rinnovata”.

1^o. Base di partenza è la consapevolezza che questi fedeli rimangono membri del Popolo di Dio e hanno bisogno di sentire la vicinanza materna della Chiesa, in modo che possano sperimentare la misericordia di Dio e ascoltare la sua chiamata a partecipare alla sua vita. A tale bisogno – che si traduce in un “vero diritto” – i pastori e tutta la comunità cristiana hanno il “dovere” di dare una risposta adeguata attraverso i canali più opportuni – non esclusi i mezzi di comunicazione sociale della Chiesa –, in modo che anche ai fedeli più lontani arrivi in modo efficace un messaggio di apertura e di vicinanza nei loro confronti ⁴⁰.

2^o. Si deve inoltre considerare che, finché rimangono lontani e non manifestano desiderio di riavvicinamento, questi fedeli hanno bisogno di essere personalmente raggiunti dai pastori e dalla comunità cristiana, secondo modalità che consentano loro di sentirsi interpellati nel rispetto della loro libertà e accolti nella specificità della loro situazione e delle loro disposizioni personali (cfr. EG, 114). A tale bisogno – che si traduce in un “vero diritto” – i pastori e tutta la comunità cristiana “devono” dare una risposta adeguata, attraverso i canali più opportuni, in particolare quei fedeli che, per parentela o amicizia, siano in grado di avvicinarli in un modo personale ⁴¹.

3^o. Allo stesso tempo, finché rimangono lontani ma forse incominciano a sentire il bisogno di riavvicinarsi, è necessario che questi fedeli siano aiutati, cordialmente e con sensibilità pastorale, a riconoscere che, sebbene la loro posizione o situazione di vita sia in contraddizione con il Vangelo, non possono mai perdere la speranza di raggiungere la salvezza, perché non mancherà loro l’aiuto di Dio, dei pastori e della comunità cristiana, di cui avranno bisogno, per superare gli ostacoli per adeguare la propria vita agli insegnamenti di Cristo.

⁴⁰ Non ci si dovrebbe più permettere che questi fedeli, per il fatto di essere lontani, possano pensare seriamente che Dio e la Chiesa li rifiutano. Far arrivare a tutti un messaggio di apertura e di vicinanza non è una semplice strategia pastorale, è qualcosa che riguarda anche la giustizia: anche i più lontani hanno “diritto” di ricevere dalla Chiesa il messaggio della salvezza, e tutti i membri del Popolo di Dio hanno il “dovere” di annunciare e di portare la salvezza di Dio (cfr. EG, 114).

⁴¹ In questi incontri, oltre a tentare di capire le loro ragioni e le loro storie personali, si dovrebbe cercare, con delicatezza e rispetto, di aiutarli a capire la gravità e il contrasto con il Vangelo delle situazioni che hanno assunte, e si potrebbero avanzare amabilmente suggerimenti e proposte personalizzate perché possano riprendere, con la gradualità che sia più opportuna in ogni caso, una posizione e un modo di vita conforme alla fede.

4^o. È importante che, in questa fase d'iniziale riavvicinamento, questi fedeli siano sempre più consapevoli che, in quanto battezzati, non sono affatto esclusi dalla Chiesa; sono anzi chiamati a partecipare attivamente alla sua vita in tutti i modi che siano compatibili con la loro situazione e le loro disposizioni. E che se hanno il "dovere" di raggiungere le disposizioni necessarie per partecipare sempre più pienamente, hanno anche il "diritto" di essere aiutati in questo. Concretamente, finché la loro situazione rimane in oggettivo contrasto con il Vangelo, questi fedeli hanno bisogno di aiuto per trovare modi di partecipazione alla vita della Chiesa che siano adatti alle loro disposizioni. A questo bisogno – che si traduce in un "vero diritto" – i pastori e tutta la comunità cristiana "devono" dare una risposta adeguata, aiutando questi fedeli, secondo la situazione e le disposizioni di ciascuno, nell'ascolto della Parola di Dio, nella preghiera, nelle opere di carità, nell'educazione propria e dei propri figli nella fede cristiana, nello spirito e nelle opere di penitenza, nella frequentazione del sacrificio della Messa e delle altre azioni liturgiche, ecc.

5^o. Se hanno incominciato o ripreso a partecipare alla vita della Chiesa, ma rimangono in situazioni di manifesta indisposizione morale, si deve ricordare che questi fedeli non sono "ancora" in grado di ricevere con frutto la Comunione eucaristica, gli altri sacramenti e gli altri beni spirituali della Chiesa ⁴². **Tuttavia conservano il "diritto" di chiedere ai pastori di essere aiutati, nel modo più opportuno in ciascun caso, a raggiungere le disposizioni necessarie per ricevere con frutto i sacramenti (cfr. can. 843 § 2 CIC) e gli altri beni spirituali della Chiesa. Anche nel caso eventuale in cui siano stati privati penalmente dal diritto di riceverli, conservano il "diritto" di chiedere ai pastori di essere aiutati a raggiungere le disposizioni richieste per la remissione della pena.** A questo bisogno – che, come si è appena detto, è un "vero diritto" – i pastori e tutta la comunità cristiana "devono" dare una risposta adeguata, cercando vie perché possano superare le situazioni in cui si trovano.

⁴² Possono comunque ricevere, come si dice nel numero precedente e nella misura delle loro disposizioni, alcuni beni spirituali – che li aiuteranno nel loro processo di conversione e di guarigione spirituale – se partecipano con devozione alla Santa Messa, anche se non ricevono la Comunione, ad altre azioni liturgiche, ecc.

6º. In questa fase sarebbe imprudente – oltre che ingiusto, nei loro confronti e di tutta la comunità – che questi fedeli assumessero responsabilità ecclesiali che non sono “ancora” in grado di esercitare nel modo dovuto. Si pensi alle funzioni di padrino, di catechista, d’insegnante di religione, di membro del consiglio pastorale diocesano o parrocchiale, di accolito, lettore o ministro straordinario della Comunione, di testimone dei sacramenti, ecc. 43. È responsabilità e “dovere” dei pastori spiegare con delicatezza ai fedeli coinvolti che una volta superate le situazioni di incompatibilità saranno in grado di esercitare tali funzioni. Anche in questo punto non si tratta di “negare, senza aggiungere altro”, ma di “differire” fino al momento in cui saranno in grado di assumere responsabilità ecclesiali.

7º. Man mano questi fedeli saranno sempre più inseriti nella vita della Chiesa sarà anche più facile che possano comprendere la necessità di superare le posizioni o situazioni di vita che sono in grave contrasto con il Vangelo. In tale caso, se confortati dalla grazia di Dio, arrivano alla decisione di superare tali situazioni e fanno propositi efficaci in questo senso, bisognerà che i pastori e tutta la comunità cristiana sappiano accompagnare questa decisione, in modo che possano portarla a compimento nei tempi e nelle modalità più opportune in ogni caso 44. Tra l’altro si dovrà tener conto del tipo di situazione in contrasto con il Vangelo e del suo grado di notorietà per stabilire i modi in cui dovrà essere raggiunta una nuova situazione conforme al Vangelo.

8º. Coloro che sono ormai decisi a vivere in conformità con il Vangelo, hanno bisogno di essere riconciliati con Dio e con la Chiesa. A questo fine dovranno accostarsi al sacramento della penitenza dove, oltre al perdono di Dio, potranno anche ricevere dal confessore indicazioni personalizzate sul modo di impostare la ripresa della vita

43 Non si tratta di discriminare nessuno ma di avere buon senso. A proposito della sua 5ª tesi, affermava il cardinale Ratzinger: «Anche su questo punto non si può obiettare che i fedeli interessati vengono discriminati. Si tratta piuttosto di conseguenze intrinseche alla loro oggettiva situazione di vita. Al riguardo il bene comune della Chiesa esige che si eviti la confusione ed in ogni caso un possibile scandalo. D’altra parte anche in questa problematica la questione non può essere ristretta unilateralmente ai fedeli divorziati risposati, ma deve essere affrontata in modo più profondo e più ampio» (CDF, *Sulla pastorale dei fedeli divorziati...*, cit., 17).

44 Questo comporterà anzitutto l’opportuno pentimento delle colpe personali che ci siano state nel passato, che deve essere accompagnato dal proposito di riparare i danni provocati e dalla decisione di adeguare la propria vita agli insegnamenti del Vangelo.

cristiana nel modo più opportuno per ciascuno e tenendo conto di tutte le circostanze del caso ⁴⁵. A questo bisogno di riconciliazione – che si traduce in un “vero diritto” – i pastori, in particolare i confessori, “dovranno” offrire una risposta adeguata come ministri della misericordia di Dio, dando indicazioni personalizzate sul modo di adeguare la propria vita al Vangelo, sul modo di riparare lo scandalo e gli eventuali danni causati, ecc.

9°. Una volta riconciliati attraverso il sacramento della penitenza, questi fedeli non sono più in situazione di manifesta indisposizione morale, ma avranno ancora bisogno di essere aiutati nel cammino di fede per consolidare i loro propositi, per essere in grado di superare le eventuali conseguenze della loro precedente situazione, e per diventare – come tutti gli altri fedeli – discepoli missionari (cfr. EG, 119-121).

Sicuramente si potrebbero aggiungere altre indicazioni ⁴⁶. Tuttavia queste mi sembrano le più significative. Sono persuaso che a tutto questo si riferisce Papa Francesco quando parla di una Chiesa “con le porte aperte”, che non è né può essere “una dogana”, e di pastori che non sono “controllori” della grazia ma “facilitatori” (cfr. EG, 46-47); pastori che grazie alla loro «personale esperienza di lasciarsi accompagnare e curare» hanno imparato ad «essere pazienti e comprensivi con gli altri» e sono «in grado di trovare i modi per risvegliare in loro la fiducia, l’apertura e la disposizione a crescere» (EG, 172). E tutto ciò non è solo espressione di “carità pastorale”, ma anche di “giustizia pastorale”.

⁴⁵ Se si tratta, ad esempio, di iscritti alla massoneria, dovranno impegnarsi a chiedere la cancellazione della loro iscrizione e a riparare il possibile scandalo; se sono politici che hanno fatto sistematica campagna in favore di leggi permissive sull’aborto o l’eutanasia, dovranno impegnarsi a rettificare; se sono fedeli in situazione matrimoniale irregolare, dovranno impegnarsi a vivere in modo conforme alla morale cristiana finché non sarà possibile regolarizzare la loro situazione; ecc.

⁴⁶ Ad esempio il ruolo davvero essenziale, insieme alla comunità parrocchiale, della famiglia in ogni percorso di accompagnamento pastorale. Un ruolo che – secondo me – dovrebbe essere messo nel dovuto risalto nei lavori del Sinodo dei Vescovi circa *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo*, affinché le famiglie cristiane, in collaborazione con i pastori, diventino soggetti attivi, e non meramente passivi, dell’azione pastorale della Chiesa.